




UNIVERSITÀ DI PISA



Ordine Consulenti del Lavoro
Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana

Accordo
tra la Consulta Toscana dei Consigli Provinciali Ordine Consulenti del
Lavoro
e
l'Università di Pisa

Visti


- La Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante *“Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”*;
- L’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
- L’art. 6, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *“il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*;
- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509”*;
- I Decreti Ministeriali 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
- Lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;
- Il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 24 giugno 2008, n. 9018;

Considerato

- Il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
- La Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- Che i percorsi formativi dei corsi di laurea triennali e magistrali attivati dall’Università di



UNIVERSITÀ DI PISA



Ordine Consulenti del Lavoro

Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana

- Pisa richiamati nel testo del presente accordo rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

Convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- Collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Fermo restando l'interesse dell'Università di Pisa a favorire lo svolgimento del tirocinio curriculare dei propri studenti nella Provincia nella quale intendono proseguire la propria attività lavorativa, per consentire la migliore conoscenza del tessuto economico nel quale il tirocinante auspica di inserirsi dopo la laurea ed il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Consulente del lavoro, la Consulta vigilerà affinché nell'assegnazione delle sedi di tirocinio agli studenti iscritti alle Università di Firenze, Pisa e Siena (tutte firmatarie di specifiche convenzioni Consulta-Università) si tenga conto possibilmente dell'ambito territoriale di riferimento di ciascun Ateneo (Firenze/Pistoia/Prato, Siena/Arezzo/Grosseto, Pisa/Livorno/Lucca/Massa Carrara).

La Consulta, in considerazione dell'alto numero di studenti fuori sede dell'Università di Pisa, favorirà inoltre la possibilità, qualora espressamente richiesta dallo studente, di effettuare il tirocinio in una provincia al di fuori della Regione Toscana, facendosi parte attiva col corrispondente Consiglio provinciale dell'Ordine.


Art. 2 – Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea per gli studenti ricadenti nelle condizioni previste all'art. 4, l'Università di Pisa si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito delle seguenti lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi:

- LMG – Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
- L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici
- Corso di laurea in Diritto dell'impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni



UNIVERSITÀ DI PISA



Ordine Consulenti del Lavoro

Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana

- L-18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
Corso di laurea in Economia aziendale
Corso di laurea in Banca, finanza e mercati finanziari
- L-33 - Scienze Economiche
Corso di laurea in Economia e Commercio.

L'Università di Pisa si riserva la possibilità di estendere la presente convenzione ad altri corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico attivati nell'ambito della classi previste dalla Convenzione Quadro con il MIUR, il Ministero del lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine sottoscritta in data 23 luglio 2013 e di cui alle circolari del medesimo Consiglio Nazionale 1100 e 1100 bis del 15 novembre 2013, tramite uno scambio di lettere tra i soggetti firmatari.

Art. 3 – Contenuto dei corsi di laurea

Gli ordinamenti ed i regolamenti dei corsi richiamati al precedente articolo ed attivati dall'Università di Pisa garantiscono l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto Privato

IUS/04 – Diritto Commerciale

IUS/07 – Diritto del Lavoro

IUS/10 – Diritto Amministrativo

IUS/12 – Diritto Tributario

IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica

SECS-P/07 – Economia Aziendale

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea



UNIVERSITÀ DI PISA



Ordine Consulenti del Lavoro

Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno superato tutti gli esami del primo e secondo anno per le lauree triennali, del primo anno per la laurea magistrale e dei primi quattro anni per le lauree magistrali a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Presidente del Consiglio di Corso di studio per il successivo inoltro al/ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea

Gli studenti ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo, in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio saranno svolte congiuntamente, secondo modalità previamente concordate, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante e dal Presidente del Corso di Laurea a cui è iscritto lo studente, o da un suo delegato.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Pisa, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

I referenti di cui all'art. 7 cureranno che nel corso di svolgimento del tirocinio siano effettuati momenti di verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati, secondo le modalità concordate.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili


L'Università di Pisa e i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di maggio fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

In sede di prima applicazione della presente convenzione il numero massimo è stabilito ordinariamente in 10 studenti. Qualora le domande superino tale limite potrà essere prevista una selezione sulla base del curriculum degli aspiranti tirocinanti.

Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno i referenti per l'Ordine dei Consulenti si impegnano a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali per il rispettivo semestre e procede ad effettuarne comunicazione ai referenti organizzativi dell'Università di Pisa.



UNIVERSITÀ DI PISA



Ordine Consulenti del Lavoro
Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana

Art. 7 – Referenti organizzativi

L'Università di Pisa e la Consulta Toscana Ordine Consulenti del Lavoro nominano ciascuno due referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini.

Per l'Università di Pisa i referenti organizzativi saranno nominati dal dipartimento di Economia e Management e dal dipartimento di Giurisprudenza, nel numero massimo di uno per ogni dipartimento.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio, in modo che sia garantita una suddivisione dei posti disponibili tra i corsi di laurea e laurea magistrale oggetto del presente accordo proporzionale al numero di domande presentate dagli studenti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione sulla base del curriculum degli aspiranti tirocinanti.

Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

L'Università di Pisa si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea e laurea magistrale oggetto del presente accordo riporteranno negli obiettivi formativi pubblicati a scopo divulgativo le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura dei Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è fatto obbligo di chiedere



UNIVERSITÀ DI PISA



Ordine Consulenti del Lavoro

Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana

l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Dopo la conclusione del semestre svolto nell'ultimo anno del corso di studi universitari, l'esigenza di concludere il percorso universitario per conseguire il diploma di laurea costituisce giustificato motivo di interruzione del tirocinio professionale di diciotto mesi.

L'interruzione non può essere superiore a nove mesi, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del DPR 137/2012.

Il tirocinio deve obbligatoriamente riprendere entro sei mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità per il tirocinante di ottenere il riconoscimento del semestre effettuato nell'ultimo anno del corso di studi universitari, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1.

In ogni caso i tirocinanti che fruiscono di un periodo di interruzione per conseguire il diploma di laurea debbono obbligatoriamente riprendere la pratica entro il termine massimo di nove mesi dall'inizio dell'interruzione, previsto dall'art. 6 comma 7 del DPR 137/2012.

E' fatta salva la possibilità per l'Ordine in cui il praticante è iscritto di richiederli, al momento della ripresa del tirocinio dopo la laurea, il pagamento delle tasse relative al semestre di pratica svolto nell'ultimo anno del corso di studi universitari.

Il presente accordo entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, ferma restando la vigenza della normativa di riferimento.

Pisa, 21 dicembre 2015

Il Presidente
della Consulta Toscana Ordine
Consulenti del Lavoro

Il Rettore
dell'Università di Pisa

Consiglio Provinciale di Pisa


Il Presidente

Consiglio Provinciale di Arezzo

Il Presidente



UNIVERSITÀ DI PISA



Ordine Consulenti del Lavoro
Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana

Consiglio Provinciale di Grosseto

Il Presidente

Consiglio Provinciale di Livorno

Il Presidente

Consiglio Provinciale di Lucca

Il Presidente

Consiglio Provinciale di Massa Carrara

Il Presidente

Consiglio Provinciale di Pistoia

Il Presidente

Consiglio Provinciale di Prato

Il Presidente

Consiglio Provinciale di Siena

Il Presidente